

CARNET TIR

Il Carnet TIR è un documento doganale internazionale concepito per agevolare il trasporto di merci su strada "senza rottura di carico". Con tale espressione si intende il trasporto tra un ufficio doganale di partenza di un Paese aderente alla Convenzione TIR ed un ufficio doganale di destinazione di un altro Paese firmatario della medesima Convenzione senza controlli doganali intermedi sulle merci trasportate.

Il trasporto dovrà essere effettuato con idonei veicoli stradali, autotreni o contenitori; condizione essenziale per fruire del regime TIR è che una parte del tragitto tra l'inizio e la fine dell'operazione TIR sia fatta su strada.

Le merci trasportate in regime TIR su veicoli stradali, autotreni o contenitori piombati non sono, in linea di massima, sottoposte a visita presso gli uffici doganali di passaggio; la visita doganale verrà eseguita unicamente dall'ufficio doganale di partenza e da quello di destinazione finale.

Pertanto, presso gli uffici doganali di passaggio, tali merci non sono sottoposte all'obbligo di pagare o di depositare i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione.

Tuttavia, in casi straordinari ed in particolare in caso di sospetta irregolarità, le autorità doganali possono procedere alla visita delle merci anche presso detti uffici e richiedere direttamente al trasportatore di regolarizzare ogni controversia derivante dall'utilizzo del Carnet TIR e conseguentemente pagare le somme esigibili.

Il Carnet può essere utilizzato soltanto per trasporti da o verso paesi extra UE aderenti alla Convenzione TIR e nei quali esista un'organizzazione nazionale garante, ovvero: Albania, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Giordania, Grecia, Iran (Repubblica Islamica), Irlanda, Israele, Italia, Kazakistan, Kuwait, Kirgizstan, Lettonia, Libano, Lituania, Lussemburgo, Macedonia (Ex Repubblica Jugoslava di), Marocco, Moldavia (Repubblica di), Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Siria (Repubblica Araba), Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uzbekistan.

Normativa

Convenzione TIR Transport International Routier adottata a Ginevra il 14.11.1975 e ratificata in Italia il 12.08.1982

INDICE ARGOMENTI

- **Il regime TIR: cenni descrittivi**
 - [I Paesi aderenti alla Convenzione](#)
- **Requisiti per l'ammissione al regime TIR:**
 - Iscrizione al Registro**
 - Garanzia**
 - Dichiarazione di Impegno**
- **Il rilascio e il controllo dei carnet TIR**

Controlli preliminari al rilascio

Plafond

La validità dei Carnet TIR

Il rilascio

Prezzo di vendita

- **Restituzione e appuramento dei carnet TIR**

Restituzione dei Carnet TIR

Furto o smarrimento

Controllo sulla regolarità

IL REGIME T.I.R.: CENNI DESCRITTIVI

Il regime T.I.R. (Transport International Routier) è stato istituito con la Convenzione di Ginevra del 15.01.1959, al fine di semplificare le formalità doganali cui sono soggetti i trasporti internazionali di merci su strada. Esso è stato successivamente modificato da una seconda Convenzione, adottata a Ginevra nel 14.11.1975, approvata dalla Comunità Europea il 25.07.78 (REG.2112/78CE - GUCE 252 L del 14.09.78) e ratificata dall'Italia il 12.08.82 (L.706, suppl. n.277, del 07.10.82).

Tale regime, grazie alla creazione di uno speciale documento di garanzia - denominato «Carnet T.I.R.» - rende possibile il trasporto internazionale di merci su strada senza che il carico, anche se vengono attraversate più frontiere, sia soggetto al pagamento o al deposito di dazi e/o tasse d'importazione o esportazione presso gli uffici doganali di passaggio, né debba sottostare a controlli doganali ulteriori a quelli normalmente previsti presso la dogana di partenza e quella di destinazione.

Nell'ambito della Comunità Europea, a seguito dell'abolizione delle frontiere interne tra Stati membri, le spedizioni in regime T.I.R. sono ammesse unicamente quando il trasporto ha inizio o destinazione in un Paese terzo.

Ogni Stato aderente alla Convenzione T.I.R. abilita un Ente all'emissione e al rilascio dei Carnet, nonché ad assumerne la garanzia, sia per i Carnet emessi dallo stesso che per quelli emessi dai corrispondenti Enti esteri. Per l'Italia, Ente abilitato all'emissione di Carnet T.I.R. è l'Unioncamere.

L'insieme delle Associazioni garanti costituisce una catena di garanzia che riunisce tutti i Paesi aderenti alla Convenzione T.I.R.. L'unica catena di garanzia attualmente attiva per il regime T.I.R. è quella amministrata ed assicurata dall'IRU (International Road Transport Union: organizzazione internazionale con sede a Ginevra ed agente sotto l'egida dell'ONU).

La responsabilità solidale dell'Ente garante verso le Autorità dello Stato in cui è sito l'ufficio doganale di partenza sorge all'atto dell'accettazione («presa in carico») del Carnet da parte dell'ufficio doganale stesso. Rispetto agli altri Stati contraenti, la responsabilità sorge nel momento in cui le merci sono accettate in transito da un Ufficio doganale di entrata, oppure, in caso di sospensione temporanea dell'operazione T.I.R. (come previsto all'art. 26, della Convenzione in merito all'attraversamento di paesi non contraenti la Convenzione stessa), all'atto dell'accettazione del Carnet da parte dell'ufficio doganale presso il quale l'operazione T.I.R. è nuovamente iniziata.

L'Ente garante è chiamato a rispondere non solo delle merci menzionate nel Carnet T.I.R., ma anche di quelle merci che, pur non essendovi menzionate, si trovassero comunque all'interno di un veicolo o di un contenitore recante piombi doganali.

La garanzia fornita all'Amministrazione finanziaria italiana dall'Unioncamere, (analogamente a quelle fornite dalle corrispondenti associazioni estere) ha carattere forfetario ed è limitata a 50.000 dollari USA (convertiti in euro sulla base del cambio ufficiale del giorno di accettazione del Carnet) per ogni singolo Carnet, anche qualora (come da Art. 17 della Convenzione) questo sia stato emesso a scorta di un autotreno o di diversi contenitori caricati su un unico veicolo.

Il rilascio di Carnet T.I.R. per il trasporto di tabacchi ed alcolici è stato sospeso, a seguito di decisione in tal senso da parte dell'IRU di Ginevra.

I trasportatori italiani che intendono fruire dei benefici istituiti col regime T.I.R. devono:

- essere iscritti al Registro T.I.R. tenuto presso l'Unioncamere;
- uniformarsi alle leggi ed ai regolamenti dei Paesi di partenza e di destinazione, nonché di quelli attraversati;
- utilizzare veicoli stradali, autotreni o contenitori aventi i requisiti indicati al capitolo III della sopracitata Convenzione e dal "certificato di approvazione" (rilasciato, previa visita di collaudo, dagli Ispettori Compartimentali della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione);
- utilizzare un Carnet T.I.R. conforme al modello riprodotto in allegato alla Convenzione.

[Top](#)

I PAESI ADERENTI ALLA CONVENZIONE

Paesi contraenti nazionale	Paesi con i quali può essere effettuata un'operazione TIR	Associazione
Afghanistan	-	-
Albania	Albania	ANALTIR
Algeria	-	-
Armenia	Armenia	-
Austria	Austria	AISÖ
Azerbaijan	Azerbaijan	ABADA
Belgio	Belgio	FEBETRA
Bielorussia	Bielorussia	BAIRC
Bosnia e Herzgovina	-	-
Bulgaria	Bulgaria	AEBTRI
Canada	-	-
Cile	-	-
Cipro	Cipro	TDA
Croazia	Croazia	TRANSPORTKOMERC
Danimarca	Danimarca	DTL
Estonia	Estonia	ERAA
Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia	Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia	AMERIT
Federazione Russa	Federazione Russa	ASMAP
Finlandia	Finlandia	SKAL
Francia	Francia	SCT/ACF-AFTRI
Georgia	Georgia	GIRCA
Germania	Germania	BGL-AIST
Giordania	Giordania	RACJ
Grecia	Grecia	OFAE
Indonesia	-	-
Iran (Repubblica Islamica)	Iran (Repubblica Islamica)	ICCIM
Irlanda	Irlanda	IRHA
Israele	Israele	IRTB
Italia	Italia	UICCIAA
Kazakistan	Kazakistan	KAZATO
Korea (Repubblica di)	-	-

Kuwait	Kuwait	KATC
Kyrgyzstan	Kyrgyzstan	KYRGYZ AIA
Lettonia	Lettonia	LA
Libano	Libano	CCIAB
Lituania	Lithuania	LINAVA
Lussemburgo	Lussemburgo	FEBETRA
Malta	-	-
Marocco	Marocco	AMTRI
Moldavia (Repubblica di)	Moldavia (Repubblica di)	AITA
Mongolia (1 Aprile 2003)	-	-
Norvegia	Norvegia	NLF
Paesi Bassi	Paesi Bassi	SCT / TLN - KNV - EVO / SIEV
Polonia	Polonia	ZMPD
Portogallo	Portogallo	ANTRAM
Regno Unito	Regno Unito	RHA - FTA
Repubblica Ceca	Repubblica Ceca	CESMAD BOHEMIA
Romania	Romania	UNTRR
Serbia e Montenegro	Serbia and Montenegro	ATV - YCCI
Siria (Repubblica Araba)	Siria (Repubblica Araba)	SNC ICC
Slovacchia	Slovacchia	CESMAD SLOVAKIA
Slovenia	Slovenia	GIZ INTERTRANSPORT
Spagna	Spagna	ASTIC
Stati Uniti d'America	-	-
Svezia	Svezia	SA
Svizzera	Svizzera	ASTAG
Tajikistan (14 Luglio 2003)	Tajikistan	ABBAT
Tunisia	Tunisia	CCIT
Turchia	Turchia	UCCIMCCE
Turkmenistan	Turkmenistan	THADA
Ucraina	Ucraina	AIRCU
Ungheria	Ungheria	ATRH
Uruguay	-	-
Uzbekistan	Uzbekistan	AIRCUZ
Comunità Europea	-	-

[Top](#)

REQUISITI D'AMMISSIONE AL REGIME T.I.R.

In seguito alla revisione della Convenzione T.I.R., la parte seconda del nuovo allegato n. 9 enuncia i criteri minimi ai quali i diversi soggetti devono rispondere prima di poter utilizzare i Carnet T.I.R.

L'ammissione al regime T.I.R. si fonda su un processo che si compone di due fasi: la prima vede una candidatura iniziale del soggetto interessato ad essere ammesso al regime dall'Unioncamere, che applicando le regole dell'IRU e le disposizioni della Convenzione T.I.R. effettuerà tutti i controlli necessari per assicurare che il candidato sia adatto ad essere ammesso al regime; la seconda implica l'approvazione delle Autorità doganali nazionali (Agenzia delle Dogane in Italia).

In Italia la Ditta interessata ad accedere all'utilizzo dei Carnet T.I.R. deve essere iscritta nell'apposito Registro T.I.R. istituito presso l'Unioncamere, secondo quanto stabilito dal *Regolamento per la concessione della garanzia prevista dalla Convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci coperto con Carnet T.I.R.*.

La domanda d'iscrizione al Registro T.I.R., corredata dai documenti citati nella domanda medesima, deve essere redatta in bollo ed indirizzata all'Unioncamere direttamente dai soggetti interessati, i quali, in mancanza di una CCIAA abilitata nella propria provincia, sceglieranno contestualmente uno degli Uffici del sistema camerale abilitati al servizio T.I.R., di cui all'elenco allegato, con il quale intratterranno tutti i rapporti derivanti dalla gestione del Servizio T.I.R. dal momento della formalizzazione dell'ammissione al regime T.I.R.

La domanda sarà vagliata dal Comitato consultivo T.I.R., che verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione T.I.R., esprimerà il proprio parere favorevole all'ammissione del soggetto richiedente.

Acquisito il parere favorevole del Comitato T.I.R., verrà richiesta l'approvazione dell'Agenzia delle dogane per completare il processo introdotto dalla Convenzione T.I.R. emendata.

Ottenuto quest'ultimo assenso, il richiedente sarà informato dell'esito positivo e dovrà provvedere a presentare le garanzie necessarie ed a firmare gli atti che disciplinano il rapporto contrattuale con l'Unioncamere e con la catena di garanzia internazionale.

Infatti, la Ditta verrà, iscritta formalmente al Registro T.I.R. a seguito della:

- presentazione, da parte del titolare della stessa, di una garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa (di cui facsimile allegato), in favore dell'Unioncamere;
- presentazione della Dichiarazione d'impegno nei confronti dell'Unioncamere, debitamente sottoscritta da parte del titolare o del legale rappresentante della Ditta, la cui firma sarà dichiarata conforme dalla Camera di Commercio della provincia di competenza;
- ricezione del Manuale del Titolare di Carnets T.I.R., che sarà consegnato dalla Camera di Commercio dietro conferma di ricezione da parte dell'Azienda;
- assegnazione alla Ditta medesima, da parte dell'Unioncamere, del numero di iscrizione T.I.R. (che rispetterà il seguente formato ITA/038/XXXX).

Garanzia

La garanzia, il cui beneficiario è l'Unioncamere dovrà rispettare completamente il [testo](#) redatto dall'Unione stessa e l'ammontare sarà, di norma, fissato in relazione al numero di Carnet T.I.R. che la Ditta intenderà utilizzare, in funzione degli automezzi di cui dispone. Infatti, generalmente, fino ad un massimo di disponibilità di 10 Carnet T.I.R., l'importo della garanzia da depositare è di € 51.646,00, mentre per disponibilità di Carnet superiori a 10 è fissata in € 103.292,00. L'Unioncamere si riserva, comunque il diritto di richiedere garanzie per importi superiori, qualora le condizioni finanziarie o l'attività dell'Azienda lo rendano necessario.

Nel corso dell'attività connessa al regime T.I.R. l'Unioncamere potrà, altresì, richiedere alle Aziende delle garanzie integrative per continuare a garantire l'ammissione al Servizio T.I.R. in caso di irregolarità riscontrate su Carnet utilizzati o eventualmente non restituiti o per trasporti di merci particolari.

Dichiarazione d'impegno

La Dichiarazione di Impegno definisce i termini contrattuali del Servizio T.I.R. tra l'Azienda, l'Unioncamere e la catena di garanzia internazionale. Costituisce, quindi, insieme alla garanzia, l'atto fondamentale per poter avviare il rilascio dei Carnet T.I.R. al soggetto richiedente.

Essa deve essere obbligatoriamente firmata da parte del titolare dell'Azienda o dal suo legale rappresentante. La firma verrà apposta in presenza del funzionario camerale addetto, che ne dichiarerà la conformità. Nel caso di impossibilità di firmare l'atto presso la Camera di Commercio, la firma del legale rappresentante dovrà essere legalizzata presso il Comune di residenza o da un Notaio.

Nel caso di modifiche nella rappresentanza legale, le imprese sono tenute a far sottoscrivere la dichiarazione di impegno al nuovo rappresentante ed a presentarla unitamente a tutti gli altri documenti che - al momento della domanda di ammissione - vengono richiesti al soggetto che esercita la rappresentanza.

Qualora la Camera di Commercio dovesse rilevare tale sostituzione dai propri atti, senza che l'Azienda ne abbia dato informazione, provvederà a richiamo scritto della Ditta, richiedendo la sottoscrizione della Dichiarazione di impegno da parte del nuovo legale rappresentante e ne disporrà contestualmente la sospensione fino ad avvenuta formalizzazione del nuovo atto.

[Top](#)

IL RILASCIO ED IL CONTROLLO DEI CARNET T.I.R.

Il Carnet T.I.R. può essere rilasciato soltanto a trasportatori che svolgono la propria attività ed hanno la propria sede nel Paese dell'Associazione emittente (salvo la possibilità di rilasciare eccezionalmente Carnet necessari ad un viaggio di ritorno ad un trasportatore straniero, previa autorizzazione scritta dell'Unioncamere, che sarà a sua volta stata autorizzata dall'Ente garante estero competente); è un documento che accompagna la merce e non il mezzo di trasporto (la cui temporanea importazione rimane soggetta alle formalità prefissate dai singoli ordinamenti nazionali); ha una validità di sessanta giorni dal rilascio e, una volta preso in carico dalla dogana di partenza entro i termini di scadenza, resta valido fino all'arrivo del trasporto a destinazione; deve essere presentato alla dogana di partenza assieme al veicolo e non deve recare cancellature o modifiche supplementari (qualsiasi rettifica eventuale deve essere convalidata dalle autorità doganali o dall'Ente emittente). La Convenzione prevede che la merce venga caricata sul veicolo in presenza dell'Autorità doganale, che ha il compito di verificare la corrispondenza del carico con gli articoli descritti sul manifesto delle merci del Carnet T.I.R..

Non è consentito l'uso di Carnet T.I.R. con automezzi in locazione. Pertanto non possono figurare tra gli automezzi da adibire al traffico T.I.R., quelli eventualmente noleggiati. E' ammesso, invece, l'inserimento di mezzi in leasing o in usufrutto.

La Ditta iscritta, per ritirare i Carnet T.I.R. deve presentare alla Camera di Commercio competente per territorio l'apposito modulo di domanda, recante:

- il numero e il tipo di Carnet richiesti (specificando se a 14 a 20 o a 4 volets);
- le generalità della persona alla quale i Carnet stessi potranno essere consegnati;
- la firma del titolare o del legale rappresentante.

Controlli preliminari al rilascio

La Camera di Commercio, ricevuto il modulo di domanda debitamente compilato e firmato, prima di rilasciare i Carnet richiesti deve consultare la Dichiarazione di impegno della Ditta, al fine di accertarsi che la firma apposta in calce al modulo corrisponda con quella depositata alla sottoscrizione della Dichiarazione e che la Ditta:

- non sia stata sospesa dal Servizio;
- abbia riconsegnato i Carnet rilasciati in precedenza, almeno nel numero necessario per ricostituire il plafond alla stessa assegnato;
- non abbia alcuna pendenza in corso sui Carnet rilasciati in precedenza.

Plafond

Per "*plafond*" si intende il numero massimo di Carnet di cui una Ditta può disporre. Pertanto, in caso di mancata restituzione di uno o più Carnet, il plafond si abbasserà del numero corrispondente a quello dei Carnet non restituiti.

La Camera di Commercio deve porre la massima attenzione nell'evitare il rilascio, ad una medesima Ditta, di un numero di Carnet superiore al plafond, tenendo presente che per ogni automezzo di proprietà provvisto del Certificato di Agrément possono essere utilizzati massimo 2 Carnet (uno per il viaggio di andata e uno per quello di ritorno) e che il numero massimo è, altresì, subordinato alla garanzia presentata (fino a 10 Carnet per una garanzia di € 51.646,00, oltre 10 Carnet per

una garanzia di € 103.292,00 o superiore). Nel caso di garanzie pari o superiori a € 103.292,00 si applica ugualmente la regola di due Carnet per automezzo.

Un plafond superiore a quello spettante può essere concesso solo dall'Unioncamere dietro motivata richiesta della Ditta.

La validità dei Carnet TIR

Tutti i Carnet T.I.R. emessi riportano, nella casella 1 della copertina, l'ultima data utile per la loro presentazione alla dogana di partenza (data di validità).

La data di validità viene apposta dalla Camera emittente e in nessun caso può eccedere 60 giorni a partire dalla data di rilascio del Carnet T.I.R..

Una volta scaduta la validità, il Carnet T.I.R. non può più essere presentato all'ufficio doganale di partenza per la presa in carico.

Purché sia stato preso in carico dall'ufficio doganale di partenza prima della scadenza della data di validità, il Carnet T.I.R. resterà valido durante tutto il tragitto, fino al completamento dell'operazione T.I.R. all'ufficio doganale di destinazione, anche se la data di validità è trascorsa durante il tragitto (Art. 9 Convenzione T.I.R.).

Non è ammessa alcuna proroga al periodo massimo di validità di 60 giorni.

Il rilascio

La Camera, effettuati tutti i controlli preliminari, compila i Carnet, inserendo nel primo riquadro della copertina di ciascun documento (il secondo riquadro è destinato ad essere compilato dal titolare, prima dell'uso) i dati seguenti:

- riga 1:** la data di scadenza del Carnet stesso (60 giorni dalla data di rilascio);
- riga 2:** la Camera di Commercio che rilascia il documento (servendosi di timbro apposito, recante la dicitura "Chambre de Commerce de Pour compte de l'Union Italienne des Chambres de Commerce");
- riga 3:** il numero identificativo del titolare (ITA/038/XXXX, dove le ultime 4 cifre rappresentano il numero di iscrizione al Registro T.I.R.), seguito dal nome (o ragione sociale) e l'indirizzo del titolare del Carnet;

Tali estremi dovranno, altresì, essere riportati al punto 4 del manifesto delle merci e di tutti i volets interni al Carnet;
- riga 4:** il timbro della Camera e la firma del Segretario Generale o di un suo delegato.

Il titolare ha l'obbligo di apporre la firma al punto 15 del manifesto delle merci e dei volets interni e deve, inoltre, provvedere alla compilazione delle righe comprese tra il punto 6 ed il punto 12 della copertina del Carnet.

All'atto della restituzione del Carnet T.I.R., la Camera deve pertanto verificare che il documento sia stato regolarmente compilato - in ogni sua parte - in quanto in caso di inadempienze, l'IRU si riserva la facoltà di applicare delle sanzioni nei confronti del titolare che saranno stabilite e diversificate in base alla gravità della mancanza.

Nota bene: Non possono essere rilasciati Carnet privi di tali indicazioni, in quanto ciò è condizione essenziale per rendere efficace la copertura assicurativa.

La Camera procede al rilascio dei Carnet rispettando, nella misura del possibile, l'ordine di numerazione progressivo degli stessi.

Per completezza degli archivi cartacei, la Camera procederà, ogni mese, alla stampa dell'elenco dei Carnet rilasciati ad ogni singola Ditta iscritta.

Richiesta dei Carnet all'Unioncamere e prezzo di vendita

La Camera di Commercio richiederà (di norma, ogni 3 mesi) all'Unioncamere i Carnet T.I.R. necessari a soddisfare l'abituale domanda dell'utenza. Attualmente il prezzo di vendita dei Carnet agli operatori, fissato dal Comitato di presidenza dell'Unioncamere, è di € 77 per ciascun Carnet a 14 volets, € 83 per ciascun Carnet a 20 volets e € 60,00 per ciascun Carnet a 4 volets, più I.V.A.

[Top](#)

RESTITUZIONE E APPURAMENTO DEI CARNET T.I.R.

Procedure per assicurare la restituzione dei Carnet

Dopo il loro utilizzo i Carnet TIR devono essere restituiti all'IRU di Ginevra nel più breve tempo possibile, in quanto è l'organismo che risponde del loro utilizzo e deve, quindi, controllarne la regolarità.

Di conseguenza i Carnet devono essere restituiti dalle Ditte alla Camera di Commercio emittente rispettando i termini di seguito specificati:

- se utilizzati, entro 15 giorni dalla data di scadenza, e comunque non oltre 15 giorni dalla data in cui la Ditta è tornata in possesso dei Carnet;
- se inutilizzati, entro una settimana dalla data di scadenza.

Per accertarsi della loro regolare restituzione le Camere effettueranno controlli sistematici e, ravvisata la mancata restituzione nei suddetti termini, procederà a sollecitare con nota scritta le Aziende interessate, affinché restituiscano i Carnet scaduti o diano giustificazione della mancata restituzione.

In mancanza di risposta nei successivi 30 giorni l'Azienda interessata sarà sospesa dal Servizio T.I.R. e ne sarà data informazione all'Unioncamere che disporrà su eventuali ulteriori sanzioni successive.

Mancata restituzione dei Carnet T.I.R.: procedure in caso di furto smarrimento, distruzione

Se un Carnet T.I.R. non può essere restituito perché è stato smarrito, rubato, distrutto o trattenuto da un organismo ufficiale, ovvero la Dogana o le Autorità di Polizia, il Titolare deve immediatamente informarne la Camera emittente e compilare un "formulario di dichiarazione di smarrimento" tale circostanza è regolata dalle disposizioni che seguono.

Nel caso di mancata restituzione a seguito di smarrimento, furto o distruzione accidentale o ritiro da parte di terzi (di uno o più Carnet):

la Ditta deve notificare immediatamente o al più tardi il giorno in cui il conducente rientra in sede le circostanze relative ai fatti alla Camera di Commercio trasmettendo via fax la copia della denuncia di furto o smarrimento alle Autorità di Polizia (nella quale va obbligatoriamente precisato se i Carnet erano stati o meno utilizzati), unitamente alla dichiarazione esplicativa del caso, servendosi del formulario predisposto dall'IRU. Nel caso in cui il Carnet T.I.R. sia stato utilizzato, il titolare deve presentare la documentazione attestante l'arrivo a destinazione della merce (CMR, fattura).

Nel caso in cui il Carnet fosse inutilizzato, tanto più si rende necessaria la tempestività dell'informazione, al fine di poter attivare le misure essenziali per evitarne l'uso improprio da parte di terzi.

La Camera trasmetterà tempestivamente il formulario compilato e tutta la documentazione all'Unioncamere per i conseguenti provvedimenti.

Secondo le circostanze dichiarate e l'eventuale mancanza di documentazione giustificativa della corretta fine dell'operazione T.I.R. (Carnet utilizzato, inutilizzato, scaricato o non scaricato, merce rubata ecc.) e della tempestività con cui la dichiarazione viene fornita, l'Unioncamere potrà disporre sanzioni o penalità nei confronti dei titolari.

Sanzioni possono, altresì, essere disposte nel caso di ricorrenti "Dichiarazioni di smarrimento, furto o distruzione" in quanto ciò darebbe prova di un'insufficiente cura nella gestione dei Carnet T.I.R. da parte della Ditta.

Controllo e appuramento dei Carnet restituiti

All'atto della restituzione del Carnet la Camera provvede a registrarne la restituzione ed a rilasciare ricevuta al titolare interessato.

Successivamente, ma comunque nel più breve tempo possibile provvederà ad effettuare il controllo sulla regolarità mediante le matrici del Carnet («souches»), al fine di verificare che le merci siano state debitamente sdoganate nel Paese di importazione e che siano altresì state effettuate regolarmente le operazioni inerenti ai transiti intermedi.

In questa fase la Camera effettuerà per ogni Carnet un controllo sulle seguenti informazioni e classificherà il Carnet come Regolare o Irregolare:

- controllo della targa del mezzo usato, figurante sulla copertina del Carnet, che deve corrispondere con gli automezzi di proprietà dell'azienda provvisti di certificato di agrément;
- verifica della regolarità del timbro di sdoganamento sull'ultima souche n. 2 vistata dalla Dogana del Paese di destinazione;
- controllo di eventuali verbali di contestazione (ultimo foglio interno del Carnet, di colore arancione).

Nel caso di Carnet mancanti delle regolari attestazioni di scarico o in presenza di un verbale redatto da un'Autorità doganale sull'apposito foglio interno del Carnet, la Camera ne darà immediata comunicazione all'Unioncamere, che deciderà sui provvedimenti da adottare.

Inoltre, in caso di Carnet irregolare, la Camera inviterà il titolare a farlo regolarizzare o a produrre le giustificazioni delle Autorità doganali eventualmente coinvolte, prima dell'inoltro all'IRU.

Qualora ciò non sia possibile, la Camera ne darà comunicazione all'Unioncamere, che deciderà sulle azioni conseguenti.

E' fatto obbligo che il Carnet T.I.R. sia utilizzato unicamente dalla Ditta cui è stato rilasciato; il Carnet non può e non deve essere dalla stessa ceduto a terzi.

Pertanto, la Camera di Commercio, qualora riscontri, all'atto della restituzione, che un Carnet T.I.R. sia stato utilizzato per un veicolo di proprietà di una Ditta diversa da quella cui era stato rilasciato, dovrà darne immediata comunicazione all'Unioncamere, sospendendo al contempo la Ditta dal Servizio T.I.R.

TESTO GARANZIA ASSICURATIVA PER IL RILASCIO DEI CARNETS T.I.R.

(in vigore dall'8 marzo 1995)

**All' UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA - UNIONCAMERE**

Piazza Sallustio n.21

00187 ROMA RM

Oggetto: Garanzia fidejussoria per obbligazioni derivanti dall'emissione di Carnets T.I.R. secondo le Convenzioni Doganali relative al trasporto internazionale di merci viaggianti sotto copertura T.I.R., adottate a Ginevra il 15 gennaio 1959 ed il 14 novembre 1975 e successive modifiche.

Con la presente dichiariamo di costituirci fidejussori solidali a favore di codesta Unione, della Dittaper l'importo di € (.....) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal rilascio alla Ditta medesima di Carnets T.I.R., quali documenti di copertura per il pagamento di diritti e tributi doganali ed accessori, per il trasporto internazionale di merci viaggianti, con l'uso di detti documenti, secondo le disposizioni delle Convenzioni doganali adottate a Ginevra il 15 gennaio 1959 ed il 14 novembre 1975 e successive modifiche.

Per effetto della prestata garanzia ci impegniamo a corrispondervi fino alla concorrenza dell'importo indicato ed a prima vostra richiesta scritta, nel termine perentorio di 30 giorni, senza eccezioni di qualsiasi genere e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, le somme che sarete richiesti di corrispondere alle autorità doganali in relazione al rilascio di Carnets T.I.R., il cui uso risulti indebito o sotto qualsiasi forma irregolare o non conforme alle prescrizioni concernenti tali documenti, ovvero in violazione della dichiarazione d'impegno sottoscritta dal trasportatore, o comunque in difformità di disposizioni delle citate Convenzioni doganali.

La presente garanzia ha vigore sino alla scadenza del termine di vigenza della Vostra responsabilità di Ente garante verso le Amministrazioni doganali, come previsto dalla sopra citata Convenzione, con esplicita rinuncia al primo comma dell'art. 1957 del codice civile.

La presente è valida sino a revoca indipendentemente dal pagamento da parte del contraente del premio di proroga, ferma la garanzia per i Carnets T.I.R. già rilasciati alla Ditta beneficiaria.

La revoca dovrà essere notificata all'Unioncamere ed alla Ditta contraente a mezzo lettera raccomandata a.r. e la cessazione della garanzia avrà effetto non prima del 30° (trentesimo) giorno successivo alla notificazione.

Timbro e firma

N.B. Le polizze devono essere rilasciate dalle Compagnie di Assicurazione abilitate a prestare garanzie allo Stato od Enti pubblici ed integrate dalle sopradescritte condizioni di garanzia.

[Top](#)